



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

**AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI ASSISTENTI SOCIALI
DISPONIBILI A
SVOLGERE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE DI TIROCINI DI ADATTAMENTO**

AGGIORNAMENTO - ANNO 2023/2024

‘Scadenza nuove istanze al 30.01.2024’

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva CE 89/48/1988, ratificata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/12/1991;
Vista la L. 428/1990;
Vista la L. n. 84/1993;
Visto il D.M. 615/1994;
Vista la L. 169/2001;
Visto il D.P.R. 328/2001;
Visto il D.P.R. 169/2005;
Visto il D.M.G. 264/2005;
Visto il D. L.vo 206/2007;
Vista la L. 183/2001;
Visto il D.P.R. 137/2012;
Vista la delibera CNOAS 276/2015;
Vista la nota CNOAS prot. n. 5091/2017;
Vista le Linee Guida CNOAS allegate delibera CNOAS n. 96 del 30.04.2022;

L’Ordine Regionale ha il compito di predisporre un elenco di professionisti Assistenti Sociali iscritti alla sezione A e B dell’Albo presso i quali poter svolgere il tirocinio di adattamento finalizzato all’esercizio della professione di Assistente Sociale in Italia da parte dei cittadini comunitari che chiedono il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza, attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o l’esercizio della professione (Art. 1 DMG 264/2005). L’elenco avrà validità per l’anno 2023.

La procedura relativa alla iscrizione all’Albo dei cittadini stranieri in possesso di titoli di studio equiparati a quelli nazionali si svolge nell’ambito della Conferenza dei servizi istituita presso il Ministero della Giustizia ed è disciplinata dal decreto 14 novembre 2005 n. 264. L’esecuzione del provvedimento di equiparazione può dar luogo al sostenimento di una prova attitudinale (ex art. 2 del decreto succitato) su specifiche materie relative alla sezione di iscrizione all’Albo, ovvero dello svolgimento di un tirocinio di adattamento (ex art. 7) la cui durata varia da un minimo di tre mesi ad un massimo di tre anni.

Il tirocinio di adattamento è svolto con Assistenti Sociali, iscritti sia alla sezione A che alla sezione B dell'Albo, che abbiano almeno 5 anni di esercizio della professione e registrati in un elenco presso il Consiglio Nazionale. L'attività di supervisione nel tirocinio di adattamento da parte dell'assistente sociale è coadiuvata da un Consigliere dell'Ordine regionale, a cui è assegnato il monitoraggio dell'andamento del percorso.

I Consigli regionali dell'Ordine, in applicazione dell'art. 8, hanno l'onere di designare annualmente per la formazione dell'elenco tenuto dal Consiglio nazionale, un congruo numero di professionisti appartenenti ad entrambe le sezioni dell'Albo, che esercitino la professione da almeno cinque anni e che dichiarino la propria disponibilità a svolgere eventuali tirocini di adattamento. La scelta sarà effettuata dal tirocinante, attingendo dall'elenco tenuto dal Consiglio nazionale.

Il tirocinio di adattamento ha per oggetto "il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione" (art. 7 DMG). È svolto presso il luogo di esercizio della professione da parte dell'Assistente Sociale tutor che deve risultare iscritto alla sezione A o B dell'albo. Ai sensi dell'Art. 8 del DMG, l'elenco in oggetto è aggiornato annualmente ed è trasmesso al Consiglio Nazionale. In base alle linee guida emanate dal CNOAS, i compiti del professionista individuato (tutor) sono:

- promuovere il livello di conoscenza della normativa nazionale e regionale;
- indicare elementi di conoscenza relativamente al contesto territoriale e culturale all'interno del quale si colloca il servizio;

- integrare le conoscenze del tirocinante così da consentirgli di orientarsi all'interno del servizio;
- definire un piano formativo di tirocinio da sottoporre al tirocinante.

Le sedi regionali dell'Ordine provvederanno a stilare un manuale di avvio da consegnare al tirocinante contenente il Codice Deontologico, le normative regionali e nazionali aggiornate, l'elenco dei principali servizi in cui è inserito il professionista Assistente Sociale e la loro mission. Il tirocinio ha una durata variabile stabilita sulla base della formazione del candidato, indicativamente tra i sei e i dodici mesi. Il tutor aziendale dovrà stabilire le ore minime di tirocinio da svolgere settimanalmente, che comunque non dovranno essere inferiori a 25. La compresenza di altri tirocinanti di studenti dei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale non è esclusa poiché consente esperienze di incontro/confronto utili non solo al professionista straniero, ma anche agli studenti italiani. Le assenze dovute a malattia o a brevi periodi di impedimento attribuibili a cause personali o familiari potranno non essere recuperate se, a giudizio del tutor, non superino una soglia compatibile con l'impegno che una produttiva esperienza richiede. Il tirocinio può essere interrotto nel caso ricorrano le previsioni contenute nell'art. 14 del DMG 264/2005.

Il tirocinio si svolgerà con la seguente articolazione:

1. Accoglienza.

Il tutor dovrà favorire l'inserimento del professionista all'interno del servizio, fornendo opportune informazioni sia al tirocinante, sia agli altri colleghi e collaboratori presenti. Fornirà inoltre dettagliate indicazioni relative alla strutturazione del servizio e alle modalità di erogazione delle prestazioni, in considerazione del fatto che spesso i tirocinanti provenienti da paesi esteri non possiedono tale conoscenza nemmeno in modo indiretto.

2. Modalità di svolgimento.

Il tirocinio dovrà avvenire tramite un rapporto di affiancamento e collaborazione tra tutor e

tirocinante, per consentire a questi di osservare in modo empirico la gestione degli interventi di Servizio Sociale. Sarà compito del tutor verificare a cadenza regolare il persistere di eventuali lacune e/o incomprensioni ed attivare strategie atte al loro superamento. Non è compito del tutor colmare eventuali lacune formative o linguistiche, bensì segnalare la loro esistenza al tirocinante, per consentirgli di valutare se attivare personali percorsi formativi per il loro superamento. Il tirocinio di adattamento deve rappresentare una esperienza efficace affinché il professionista possa inserirsi nel mondo del lavoro avendo potuto approfondire la realtà del sistema dei servizi dove lavora l'assistente sociale e le principali norme che regolano la professione a partire dal Codice deontologico, nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che il tirocinio di adattamento non è un tirocinio curriculare, finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali di base: è quindi opportuno poter prevedere attività svolte in forma autonoma accanto ai momenti di confronto e supervisione necessari alla riflessione sull'apprendimento e all'approfondimento dei temi che emergono nel corso dell'esperienza.

3. Materie del Tirocinio.

Nell'ambito delle materie indicate quale oggetto di compensazione, il tirocinante deve seguire diligentemente le indicazioni fornite dal tutor. Quest'ultimo potrà, sulla base delle proprie competenze e della propria esperienza professionale, coinvolgere il tirocinante in tutte le procedure tecniche e operative che riterrà idonee ad un positivo percorso di apprendimento. La valutazione finale implicherà una elevata attenzione non solo alle acquisizioni teoriche del tirocinante, ma anche alla sua capacità di contestualizzare gli apprendimenti, differenziandoli da quanto si verifica all'interno del contesto socioculturale di provenienza. Di estrema utilità appare pertanto sollecitare il tirocinante a svolgere una comparazione critica fra l'impostazione metodologico/operativa acquisita nel paese di svolgimento del percorso formativo e quello italiano. La compresenza di altri tirocinanti, studenti dei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, potrà suggerire esperienze di incontro/confronto utili non solo al professionista straniero, ma anche agli studenti.

4. Valutazione del Tirocinio. (art. 13 DMG)

Entro 15 giorni dalla conclusione del tirocinio il tutor aziendale restituirà al CNOAS il libretto di tirocinio fornito dove saranno riportate le attività svolte dal tirocinante e invierà una copia per conoscenza al CROAS. Ad integrazione delle informazioni contenute nel libretto, il tutor provvederà a redigere e allegare una relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. Il documento di valutazione dovrà essere oggettivo e basato sulla responsabile consapevolezza che da esso deriva il futuro inserimento nel mondo del lavoro di un professionista e la sua accertata competenza verrà certificata dall'Ordine il quale assume funzione di garanzia del diritto del cittadino a prestazioni professionali qualificate e costantemente aggiornate. La relazione dovrà pertanto contenere:

- Informazioni sulle modalità di approccio all'attività, specificando se la misura compensativa sia stata effettivamente utilizzata dal tirocinante come opportunità formativa, soprattutto rispetto alle differenze normative, organizzative e culturali esistenti tra l'Italia e lo Stato in cui si è acquisito il titolo;
- Evidenze sulle capacità, attitudini e nozioni tecniche che il tirocinante ha dimostrato di aver acquisito o implementato attraverso il percorso di tirocinio di adattamento;
- Informazioni in merito alle modalità di rapporto con le diverse figure professionali presenti nel servizio, nel rispetto delle competenze attribuite ad ognuno;
- La verifica della sufficiente padronanza della lingua italiana, tale da permettere una adeguata relazione con l'utente, i professionisti e le organizzazioni e della capacità di elaborare documentazione specifica di Servizio Sociale.

Si segnala che in caso di valutazione negativa sull'esito del tirocinio, è previsto che il CNOAS provveda all'audizione del tirocinante.

5. Valutazione finale.

L'attestazione di positivo superamento del percorso di tirocinio viene rilasciata dal CNOAS, sulla base dei dati acquisiti dal tutor, riferiti alle attività oggetto del percorso di tirocinio. In caso di valutazione negativa del tutor, l'attestazione potrà essere rilasciata anche in modo difforme a seguito della sopracitata audizione del tirocinante (art. 13, comma 4).

Con il presente Avviso l'Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania invita i professionisti Assistenti Sociali di Sez. A e di Sez. B a voler presentare manifestazione di interesse per la designazione quali supervisori di tirocinio di adattamento.

Nell'ambito del presente Avviso, possono manifestare la propria disponibilità – secondo il modulo allegato – gli assistenti sociali in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla sezione A o B dell'Albo;
- svolgimento di attività professionale da almeno cinque anni;
- non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale;
- essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione;
- aver assolto l'obbligo formativo nel triennio precedente (2020-2022);
- aver attivato e comunicato in Area Riservata personale la PEC (posta elettronica certificata) personale;
- non aver riportato condanne penali.

Il dipendente deve obbligatoriamente allegare alla presente domanda la dichiarazione di disponibilità dell'Ente ad ospitare il tirocinante nella propria sede di lavoro.

Una volta effettuata la verifica dei requisiti, ai candidati verrà comunicata l'idoneità tramite PEC all'indirizzo fornito sulla domanda di partecipazione.

Si ricorda che per questa attività, sono riconosciuti 2 crediti formativi e 3 deontologici per ogni tirocinio seguito, per un massimo di 3 esperienze nel triennio.

I candidati interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.assistentsocialiodc.it, a mezzo PEC, nel cui oggetto va inserito: 'Manifestazione d'interesse Supervisione Tirocini Adattamento', il modulo allegato al presente Avviso, unitamente ad un breve c.v. datato e sottoscritto e ad una copia di documento di identità valido, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30.01.2024.**

Il Presidente
Gilda Panico

